

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«CM SOLEINSIEME»

Denominazione. Sede e scopo

Art. 1

È costituita su impulso dell'Ente Comune di Cappella Maggiore, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata: <<CM SOLEINSIEME>>.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione è autonoma e ha sede in comune di Cappella Maggiore.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e/o sociali a livello di comunità ai suoi membri nonché alle aree locali in cui opera la comunità, e non già di ottenere profitti finanziari.

La partecipazione all'Associazione "CM SOLEINSIEME" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della

possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, solo C.D.);
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il C.D. predisponde il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Soci

Art. 6

Possono far parte come membri o soci della comunità energetica rinnovabile solo le persone fisiche, le piccole o medie imprese, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo tra i quali il Comune di Cappella Maggiore;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico delle C.E.R. – CM SOLOINSIEME, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal C.D. e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato ;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria essendo subordinata solo alla presentazione di una domanda che sarà valutata dal C.D. il quale non potrà negare l'affiliazione se non per giustificati motivi.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto del regolamento ai fini della ammissione come socio e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

La partecipazione all'Associazione prevede comunque il mantenimento da parte dei soci dei cosiddetti diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D., la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del C.D., alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione potrà aver luogo anche per morosità del socio nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del C.D.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Organi e amministrazione

Art. 9

Gli organi dell'Associazione CM-SOLEINSIEME sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo (C.D.)
- il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.).

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un C.D. composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, che siano persone fisiche, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il C.D., alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11

In ragione del ruolo svolto dall'Ente Comune di Cappella Maggiore nella creazione dell'Associazione, della sua posizione super partes e delle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente rimane stabilito che la presidenza dell'Associazione spetti comunque ad un delegato del Sindaco nominato conformemente a quanto prescritto dai commi 8 e 9 dell'art. 54 del T.U.E.L.

Il C.D. sceglierà al suo interno un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva. Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi

Art. 12

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto e delibererà a maggioranza assoluta ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Per le stesse ragioni per le quali la presidenza dell'Associazione spetta ad un delegato del Sindaco, le decisioni di straordinaria amministrazione o che vincolino per più anni l'Associazione dovranno essere assunte solo con il voto favorevole del Presidente.

Art. 14

Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal C.D. almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sui contributi associativi, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione che dovranno comunque essere condivise dal socio Ente Comune di Cappella Maggiore, sulla nomina dei componenti del C.D. che non siano il Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, che potranno avvenire solo con il voto favorevole dell'Ente Comune, come pure l'adozione di regolamenti e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Sarà di competenza dell'assemblea con il voto favorevole dell'Ente Comune di Cappella Maggiore:

- la delibera sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9. D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) D.L. 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;
- la delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, D.L. 162/2019 e dal D.M. 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti tra i quali necessariamente l'Ente Comune di Cappella Maggiore.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal Vice Presidente del C.D. e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale indicate dal C.D., avrà funzione consultive e sempre su indicazione del C.D., parteciperà a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Art. 21

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

E' possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Art. 21 bis

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, situati nel territorio del Comune di Cappella Maggiore in cui è ubicato l'impianto di produzione detenuto dalla Comunità di Energia Rinnovabile.

Art. 21 ter

Ai fini dell'adeguamento delle regole statutarie alla vigente normativa in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili si stabilisce che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale - di cui oggi è parola nell'Allegato 1 del DM CACER - sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati tra cui necessariamente l'Ente Comune di Cappella Maggiore; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, il tutto con il voto favorevole del Comune di Cappella Maggiore.

Norme generali

Art. 23

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.